

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMMERCIO n. 15 del 25 gennaio 2010

Pubblicazione dell'elenco dei posteggi dei mercati di nuova istituzione ai fini del calcolo delle presenze a titolo precario ai sensi della legge regionale 6 aprile 2001 n. 10.

[Commercio, fiere e mercati]

Il Dirigente

Premesso che:

- con la legge regionale n. 10/2001 la Regione ha disciplinato l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- con provvedimento della Giunta regionale 20 luglio 2001, n. 1902, come modificato dalle Dgr n. 633 del 14 marzo 2003, 1028 del 2004 e 2113 del 2 agosto 2005 sono stati approvati i criteri applicativi della legge regionale n. 10/2001;
- l'articolo 7, comma 1, della citata legge regionale stabilisce che la Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati di nuova istituzione, nonché le modifiche e variazioni a quelli esistenti;
- l'art. 3, comma 1, della medesima citata legge regionale prevede che la Regione sulla base dei dati forniti dai comuni pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto l'elenco dei posteggi liberi nei mercati;
- la parte II, articolo 2, comma 13, della suddetta Dgr 1902/2001 stabilisce che nei mercati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato;

Richiamato il decreto n. 7 del 20 gennaio 2010 di riconoscimento di modifiche ai mercati ubicati nel Comune di Padova con il quale sono stati istituiti alcuni nuovi mercati;

Richiamato il decreto n. 9 del 22 gennaio 2010 di riconoscimento di modifiche ai mercati nel Comune di Veggiano (PD) con il quale è stato istituito un mercato minore;

Richiamato il decreto n. 10 del 22 gennaio 2010 di riconoscimento di modifiche ai mercati ubicati nel Comune di San Nazario (VI) con il quale sono stati istituiti alcuni nuovi mercati;

Richiamato il decreto n. 14 del 22 gennaio 2010 di riconoscimento di un mercato minore ubicato nel Comune di Legnago (VR);

Richiamato il decreto n. 336 del 23 ottobre 2008 di riconoscimento di modifiche ai mercati ubicati nel Comune di Albignasego (PD) con il quale sono stati istituiti alcuni nuovi mercati;

Viste le istanze dei suddetti comuni rivolte all'effettuazione della pubblicazione di cui alla parte II, articolo 2, comma 13, della Dgr 2113/2005;

Visti l'elenco dei posteggi dei mercati di nuova istituzione (Allegato A) e le disposizioni operative per l'effettuazione delle presenze a titolo precario nei suddetti mercati (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Decreta

1) di approvare l'elenco dei posteggi dei mercati di nuova istituzione (Allegato A) e le disposizioni operative per l'effettuazione delle presenze a titolo precario (Allegato B).

Giorgia Vidotti

Allegato B

Lr 6 aprile 2001, n. 10 in materia di commercio su aree pubbliche. Art.3, comma 1. Pubblicazione dei posteggi di nuova istituzione ai fini delle presenze a titolo precario. Disposizioni operative.

"In seguito all'entrata in vigore della Dgr 16 aprile 2004 n. 1028 la pubblicazione dei posteggi liberi dei mercati e dei posteggi isolati di nuova istituzione ai fini dell'assegnazione definitiva degli stessi, è preceduta da una pubblicazione nel Bur avente lo scopo di dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento regionale.

L'assegnazione definitiva dei posteggi, invece, seguirà alla seconda pubblicazione e terrà conto, ai fini della redazione della relativa graduatoria, delle presenze a titolo precario effettuate a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bur dei posteggi di nuova istituzione (incluso) e fino al giorno della seconda pubblicazione nel Bur per l'assegnazione definitiva (incluso).

Il presente avviso è reso disponibile anche nel sito internet della Giunta regionale alla pagina web <http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Avvisi/> ."